

CAMERA DEI DEPUTATI N. 629

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORSI, ANDREOLI, ASTORI, BAMBI, BIANCHI, BONFERRONI, CACCIA, CARELLI, CARLOTTO, CARRUS, CASINI PIER FERDINANDO, CONTU, D'ACQUISTO, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, FOTI, GARAVAGLIA, GIGLIA, GIOIA, IANNIELLO, LATTANZIO, LO BELLO, MEMMI, NAPOLI, NICOTRA, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PICANO, PONTELLO, QUARENghi, QUIETI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANZA, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, SORICE, SULLO, TANCREDI, TEDESCHI, URSO, VISCARDI, VITI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata l'11 ottobre 1983

Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative esercitate da enti pubblici nazionali o interregionali, in attuazione delle norme sul completamento dell'ordinamento regionale venne disposta la soppressione, lo scorporo e la riforma di molti enti con il passaggio del relativo personale alle regioni, ad altri enti pubblici o alla stessa amministrazione dello Stato senza che venisse adeguatamente considerata la situazione sperequata in cui esso si sarebbe venuto a trovare per quanto riguarda il trattamento di fine servizio sia di quiescenza che di previdenza.

L'esigenza di ricondurre ad organicità la complessa materia era stata avvertita fin dalla precedente legislatura tanto che erano state presentate numerose proposte

di legge di iniziativa di vari consigli regionali (n. 1590 Umbria; n. 1628 Toscana; n. 1660 Veneto; n. 1901 Lazio) ed un disegno di legge (n. 2021) che la presente proposta intende riprendere quasi completamente.

È un atto di giustizia con il quale si intende cercare di ricondurre ad omogeneità il trattamento che il personale dovrà avere al momento della cessazione del rapporto di impiego.

Il problema riguarda una molteplicità di enti tra l'altro non tutti di facile ricognizione come è stato rilevato nella seduta del 9 marzo 1983 in occasione della discussione del problema nella Commissione affari costituzionali del Senato.

Basti solo pensare ad alcuni dei molteplici provvedimenti legislativi con i

quali si è trasferito il personale alle regioni a statuto ordinario:

1) decreti del Presidente della Repubblica dal n. 1 al n. 11 del 14 e 15 gennaio 1972 (personale statale);

2) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 (personale degli istituti per l'addestramento professionale: INIASA, ENALC, INAPLI);

3) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (personale dei cosiddetti enti per la casa: INCIS, GESCAL, ISES, ISSCAL);

4) legge 18 novembre 1975, n. 764 (personale della « Gioventù italiana »);

5) legge 23 dicembre 1975, n. 698 (personale ONMI);

6) legge 30 aprile 1976, n. 386 (personale degli enti di sviluppo interregionali);

7) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (personale proveniente dallo Stato e dalle opere universitarie);

8) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e legge 21 ottobre 1978, n. 641 (personale degli enti disciolti);

9) leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833 (personale degli enti mutualistici interessato alla riforma sanitaria).

A ciò si aggiunge il personale che è transitato nei ruoli regionali dai comuni e dalle province o il personale in servizio presso amministrazioni dello Stato che iscritto all'INPS e magari senza aver ottenuto alcuna liquidazione (si pensi al supplente scolastico), passa alle dipendenze di un ente locale (comune, provincia, camera di commercio) e deve iscriversi alla CPDEL.

È noto che i servizi prestati con iscrizione all'INPS non sono automaticamente ricongiungibili a quelli con iscrizione alla

CPDEL, per cui gli interessati debbono sobbarcarsi oneri di riscatto a volte notevoli, con evidente sperequazione rispetto agli *ex* statali, *ex* comunali eccetera, e ciò nonostante i maggiori contributi versati.

Infatti per essi il versamento contributivo, oltre a gravare su tutte le somme percepite, è commisurato ad aliquote di contribuzione più alte: 7,15 per cento del 100 per cento dell'intera retribuzione in relazione al 7 per cento dell'80 per cento della retribuzione per il fondo tesoro (cioè uguale al 5,6 per cento del 100 per cento), al 5,30 del 100 per cento dell'intera retribuzione per la CPDEL.

Anche peggiore è per gli stessi la situazione riguardante l'indennità di buonuscita; infatti:

1) presso gli enti di provenienza era loro dovuta, come minimo, una mensilità per ogni anno di servizio;

2) l'INADEL corrisponde all'incirca il 70 per cento di una mensilità per ogni anno di servizio;

3) l'onere del riscatto, anche tenendo conto della somma già maturatasi, allo stesso titolo, presso l'ente di provenienza, è spesso gravoso;

4) per l'ordinamento dell'INADEL non possono essere riscattati più di 14 anni e non sono riscattabili i servizi prestati successivamente al 1° aprile 1968 (articolo 12 della legge n. 152 del 1968).

L'articolo 6 della legge statale n. 29 del 1979 consentendo la ricongiunzione ai fini della pensione a titolo gratuito dei periodi e servizi prestati con iscrizione all'INPS con i periodi e servizi regionali con iscrizione alla CPDEL e CPS, è un primo tentativo di rimettere ordine in un panorama così complicato.

Si è trattato di un tentativo che si è dimostrato importante, ma incompleto anche perché ha lasciato fuori tutto il personale che è transitato dagli enti di provenienza alle regioni con l'istituto del comando o quello degli enti pubblici pas-

sati dalla vigilanza dello Stato a quella delle regioni.

Per ricondurre ad organicità la complessa materia si è ritenuto di assicurare al personale, in via normale, la tutela previdenziale nella forma della pensione propria delle amministrazioni od enti di destinazione con possibilità di opzione per la forma assicurativa in atto ove il personale la ritenga più conveniente.

Circa il trattamento di fine servizio in capitale, si prevede invece la ricongiunzione d'ufficio nell'ambito degli ordinamenti degli enti di destinazione con versamento degli importi delle indennità maturate presso l'ente di provenienza.

A tali fini risponde la proposta di legge che si sottopone all'esame del Parlamento. Essa consta di 12 articoli dei quali, di seguito, si espone il contenuto.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 riguardano l'area di applicazione delle norme ed i trattamenti di quiescenza sotto forma di pensione.

L'articolo 5 prevede il trasferimento alla gestione speciale costituita presso l'INPS, con decorrenza 1° gennaio 1979, dei fondi integrativi di previdenza del personale dell'ENPAS, ENPDEDP ed ENPALS. Per quanto concerne l'INADEL, considerato che presso detto ente è in vigore un trattamento integrativo della indennità di liquidazione, anziché della pensione, si ritiene necessario rinviare ad altra occasione la sistemazione normativa della materia. Con lo stesso articolo si è inteso dare poi una definitiva soluzione ai problemi connessi con l'applicazione, nei confronti dei titolari di pensioni a carico dei fondi integrativi aziendali, dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che ha fatto sorgere numerosi dubbi e perplessità.

Detta gestione speciale, al cui finanziamento dovrà provvedere l'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, erogherà i trattamenti di previdenza e di quiescen-

za al personale che esercita l'opzione di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 per il mantenimento dei trattamenti pregressi.

Gli articoli 6, 7 e 8 riguardano i trattamenti di fine servizio in capitale, per i quali il personale trasferito conserva nelle amministrazioni di destinazione l'anzianità complessiva maturata fino alla data del trasferimento con conseguente regolarizzazione mediante il passaggio delle quote di indennità maturata alle amministrazioni di destinazione.

L'articolo 9 regola lo svincolo degli accantonamenti delle quote d'indennità di fine servizio costituiti mediante polizza di assicurazione.

L'articolo 10 prevede il pagamento dell'indennità di fine servizio da parte del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la parte non dovuta dagli enti pubblici soppressi o privatizzati al personale assegnato ai ruoli unici e cessato dal servizio nel periodo 1° aprile 1979-31 dicembre 1980.

L'articolo 11 stabilisce la regolarizzazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione della legge, delle posizioni debitorie previdenziali per il personale assegnato provvisoriamente ai ruoli unici e per il periodo di permanenza in detti ruoli, nei confronti dell'INPS, INAIL, INADEL e delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per le pensioni ai sanitari.

Infine, con l'articolo 12 si estendono i benefici previsti per i dipendenti statali al personale di quegli enti che all'atto della soppressione degli stessi fruiva di un trattamento equiparato ai dipendenti civili dello Stato e si sancisce, per le graduatorie da effettuare per l'attribuzione retroattiva delle qualifiche di coordinamento e dei livelli differenziati di professionalità nei confronti del personale degli enti soppressi, l'applicazione del solo criterio dell'anzianità di qualifica e di servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Campo di applicazione).

Al personale degli enti interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, che è stato trasferito o assegnato alle regioni, agli enti locali o agli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero alle amministrazioni dello Stato, con le modalità di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al personale di cui all'articolo 1-*octies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, ed a quello comunque già destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, nonché al personale degli enti di sviluppo interregionali di cui agli articoli 6 e 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386, e al personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e dell'Associazione italiana della croce rossa in relazione all'amministrazione cui è trasferito ed, in ogni caso, a tutto il personale che, pur non interessato ai precedenti provvedimenti legislativi, si sia trovato in fattispecie sostanzialmente assimilabili, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Personale trasferito alle regioni)

Ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui al precedente articolo 1 trasferito alle regioni, anche se successiva-

mente assegnato agli enti locali, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari per le categorie di rispettiva appartenenza.

Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

Al personale indicato nel presente articolo, che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza e trasferiti all'INPS ai sensi del successivo articolo 5. La opzione deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente comma e che nell'amministrazione od ente di provenienza era iscritto al fondo integrativo di previdenza si provvede a carico del fondo integrativo o della relativa gestione di liquidazione alla restituzione dei contributi integrativi versati maggiorati degli interessi composti del 4,50 per cento annuo. La restituzione è disposta, salvo quanto stabilito al precedente secondo comma per i servizi riscattati, in favore dell'interessato e delle Casse pensioni di cui al primo comma secondo il rapporto esistente fra i contributi versati al fondo a carico del lavoratore e quelli a carico dell'ente datore di lavoro.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 3.

*(Personale assegnato
ad altri enti pubblici).*

Il personale di cui all'articolo 1 assegnato ad altro ente pubblico o da questi assunto in ruolo è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione o dell'assunzione, al regime previdenziale obbligatorio previsto per i dipendenti dell'ente di destinazione. Nel caso di identità di regime previdenziale fra l'ente di provenienza e quello di destinazione, il personale conserva la posizione assicurativa in atto.

Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, nonché con quello prestato presso le amministrazioni dello Stato nelle more dell'assegnazione definitiva, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quella dell'ente di destinazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al personale indicato nel presente articolo che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale già iscritto al fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispon-

dente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'ente di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità assicurativa fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questo ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti trasferiti.

Qualora presso l'ente di destinazione non sia previsto alcun fondo integrativo di previdenza, al dipendente è data facoltà, in alternativa all'opzione di cui al precedente terzo comma, di chiedere la restituzione dei contributi versati al fondo integrativo di previdenza con l'interesse composto del 4,50 per cento annuo. Per il personale che presso il nuovo ente venga iscritto ai fini del trattamento di pensione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la somma anzidetta è ripartita fra il dipendente e la Cassa medesima secondo il rapporto esistente fra i contributi versati al fondo integrativo da parte del lavoratore e da parte dell'ente datore di lavoro.

Il trattamento previsto nel precedente comma è esteso al personale di cui al presente articolo e agli articoli 2, 4 e 13, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge per il quale si siano verificate le stesse situazioni previste nel comma stesso sempreché ne faccia richiesta entro sessanta giorni dalla predetta data.

Art. 4.

(Personale assegnato allo Stato)

Al personale di cui al precedente articolo 1 assegnato alle amministrazioni dello Stato in attuazione dell'articolo 24-*quinquies*, commi terzo e quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché dell'articolo 1-*octies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, si applicano a decorrere dalle

rispettive date di inquadramento le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni.

Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quella indicata nel precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti gli altri servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonchè per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

Al personale indicato nel presente articolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza già esistenti presso gli enti di provenienza e trasferiti all'INPS ai sensi del successivo articolo 5.

L'opzione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data del definitivo inquadramento o a quella di cessazione dal servizio, se anteriore, continuano ad applicarsi al personale di cui al presente articolo le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico, di attività e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti e delle gestioni di provenienza nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

Per il personale che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente terzo comma si applica la disposizione di cui al penultimo comma del precedente articolo 2, salvo l'acquisizione dei contributi integrativi, da ripartire tra dipendente ed amministrazione statale. La stessa disposi-

zione si applica al personale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, già iscritto ai fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, che non si sia avvalso del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 75, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 5.

(Opzione)

I fondi integrativi di previdenza costituiti presso l'ENPAS, l'ENPDEDP e l'ENPALS nonché il fondo di previdenza del personale dell'ONIG sono trasferiti, con effetto dal 1° luglio 1981, alla speciale gestione costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Dalla stessa data, l'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni previste dai predetti fondi con le modalità di cui al citato articolo 75.

In favore del personale che esercita l'opzione prevista dai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché del personale cessato dal servizio nel periodo di temporanea assegnazione ai ruoli unici ai sensi dell'articolo 1-terdecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la speciale gestione dell'INPS di cui al precedente comma provvede all'erogazione dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza. Le stesse disposizioni regolamentari si applicano anche per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali, che rimangono ripartiti secondo le proporzioni previste dalle disposizioni regolamentari medesime.

Al finanziamento della predetta gestione speciale ad esaurimento provvede, per le posizioni previdenziali relative al personale

di cui al precedente comma in servizio ed in quiescenza, l'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura maturati alla data di cessazione dell'ente di provenienza, imputando la relativa spesa alle rispettive gestioni di liquidazione. Nel caso di insufficienti disponibilità delle gestioni di liquidazione, l'ufficio liquidazioni provvede a carico del fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per il personale degli enti di cui al primo comma, il trasferimento dei rispettivi capitali di copertura è effettuato a carico dei fondi integrativi di previdenza e, in mancanza delle necessarie disponibilità, dei relativi enti.

Per i periodi successivi alla cessazione dell'ente di provenienza e fino alla data del definitivo inquadramento gli oneri per la regolarizzazione contributiva sono posti a carico delle amministrazioni o enti che utilizzano il personale. Al trasferimento dei relativi contributi provvedono le stesse amministrazioni o enti che utilizzano il personale ovvero l'ufficio liquidazioni nel caso in cui i contributi stessi siano acquisiti dai rispettivi fondi integrativi di previdenza, gestiti dallo stesso ufficio.

L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata dal personale nei cui confronti abbia trovato applicazione il quarto comma del precedente articolo 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979, per i fondi integrativi di pensione previsti dall'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, o comunque costituiti presso enti pubblici, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, la quale rimane fissata nella misura dovuta alla data di entrata in vigore della presente legge ai titolari di trattamenti integrativi a carico della speciale gestione indicata nel primo comma.

di trattamenti integrativi a carico della speciale gestione indicata nel primo comma.

Per le pensioni integrative aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, viene corrisposta nella misura indicata nel comma precedente.

Art. 6.

(Indennità premio di servizio)

Il personale di cui al precedente articolo 2 è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali, conservando la complessiva anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

In relazione ai trasferimenti del personale di cui al precedente comma le amministrazioni o gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione provvedono a versare all'INADEL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.

Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determina in via teorica l'importo dell'indennità premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

L'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai precedenti commi secondo e terzo, è corrisposta, a cura dell'INADEL, ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento.

Art. 7.

(Indennità di anzianità o equivalente)

Al personale di cui al precedente articolo 3 compete l'indennità di anzianità o il corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale stabilito per i dipendenti degli enti di destinazione considerando la complessiva anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione o l'ente di provenienza fino alla data di messa a disposizione.

A tal fine le amministrazioni o gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni previdenziali o di liquidazione provvedono, ciascuna per la parte di propria pertinenza, a versare agli enti di destinazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione, maturati da ciascun dipendente fino alla data di cui al precedente comma.

L'ente di destinazione provvede a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale alla data del relativo trasferimento, il corrispondente importo all'indennità di anzianità o equivalente, secondo le disposizioni del proprio ordinamento, corrispondendo l'eventuale eccedenza, rispetto all'importo versato di cui al precedente secondo comma, al personale interessato.

Art. 8.

(Indennità di buonuscita)

Il personale di cui all'articolo 4 è iscritto, ai fini dell'indennità di buonuscita, alla gestione previdenziale dell'ENPAS a decorrere dalle date di inquadramento previste dagli articoli 24 e 24-quinquies, commi terzo e quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché dall'articolo 1-*octies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni,

nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la predetta iscrizione decorre dalla data di inquadramento nei ruoli unici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

In relazione agli inquadramenti di cui al precedente comma, le amministrazioni e gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni previdenziali o di liquidazione provvedono a versare all'ENPAS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'ENPAS stesso.

Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determina in via teorica l'importo dell'indennità di buonuscita riferita alla predetta data d'iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

L'eventuale eccedenza tra l'importo versato per indennità maturata ed il predetto importo teorico è corrisposta, a cura dell'ENPAS, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento degli importi delle indennità stesse, a norma del precedente secondo comma.

L'insieme dei servizi e periodi che concorre a determinare l'indennità di cui al precedente terzo comma è utile oltrechè per il computo dell'indennità di buonuscita anche per l'acquisizione del diritto alla stessa.

Il personale che abbia esercitato l'opzione di cui al precedente articolo 4, terzo comma, può chiedere il riscatto, ai fini dell'in-

denità di buonuscita, dei soli servizi e periodi previsti dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Nei confronti del personale di cui al comma precedente o dei suoi aventi causa, l'amministrazione che gestisce il fondo di previdenza e credito per i dipendenti statali e loro superstiti può esercitare sui rispettivi trattamenti di pensione, anche in deroga a quanto eventualmente non previsto dai relativi ordinamenti, tutte le azioni di recupero o rivalsa ammesse da particolari disposizioni di legge a garanzia dei rapporti finanziari connessi alle prestazioni regolate dal citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 9.

(Svincolo delle polizze di assicurazione)

Per gli effetti di cui agli articoli 6, 7 e 8, commi secondi, le compagnie assicuratrici sono tenute a svincolare le polizze di assicurazione stipulate per i trattamenti di fine servizio ai sensi della legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle condizioni contrattuali, mediante versamento, agli enti contraenti e alle competenti gestioni di liquidazione, del relativo valore di riscatto, che non potrà comunque essere inferiore alle quote di indennità versate maggiorate degli interessi legali.

Art. 10.

(Regolarizzazione del trattamento di fine servizio del personale cessato nel periodo di temporanea assegnazione ai ruoli unici)

Alla liquidazione e al pagamento dell'indennità di fine servizio, dovuta al personale assegnato, ai sensi dell'articolo 1-terdecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, ai ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 618, e cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1979 e il 31 dicembre 1980, provvede, per la parte non dovuta dagli enti pubblici soppressi o privatizzati, la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento della funzione pubblica — imputando la relativa spesa ai capi-

toli dal 2621 al 2653 della rubrica 15 dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con le stesse modalità si provvede per la liquidazione ed il pagamento delle indennità di anzianità o di buonuscita, ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8, per i dipendenti degli enti privatizzati con decorrenza 1° gennaio 1979, per il periodo compreso tra il 1° aprile 1979 e la data di messa a disposizione dell'ente od amministrazione di destinazione.

Alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità di fine servizio, per la parte non ancora corrisposta, nonché alla regolarizzazione delle posizioni previdenziali del personale dell'Ente nazionale sordomuti cessato dal servizio nel periodo anteriore alla data di messa a disposizione degli enti o amministrazioni di destinazione, si provvede con le stesse modalità indicate nel primo comma.

Per la regolarizzazione delle posizioni previdenziali e di fine servizio del personale di cui al comma precedente trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni statali, si provvede secondo le modalità indicate nel presente articolo sulla base delle richieste avanzate dalle amministrazioni od enti ai quali il personale è stato assegnato.

All'onere derivante dall'applicazione del terzo e quarto comma del presente articolo, valutato per l'anno 1982 in lire 2.100 milioni, si farà fronte con imputazione ai capitoli 2627 e 2653 del citato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il medesimo anno finanziario, i quali potranno essere integrati mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 11

(Regolarizzazione delle posizioni previdenziali)

Ai fini della regolarizzazione delle posizioni previdenziali del personale di cui alla presente legge per i periodi di paga relativi alla temporanea assegnazione ai ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, nonché del personale degli uffici stralcio degli enti soppressi amministrato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro ai sensi della legge

21 ottobre 1978, n. 641, le somme dovute all'INPS, all'INAIL, alle residue gestioni dell'INADEL nonchè alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) ed alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono versate entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, secondo le disposizioni di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, con imputazione ai capitoli dal 2621 al 2653 della rubrica 15 dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero alle rispettive gestioni di liquidazione.

Art. 12

(Speciali disposizioni per il personale degli enti soppressi con trattamento statale e per l'attribuzione delle qualifiche di coordinamento dei livelli differenziati di professionalità)

Al personale degli enti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all'atto della soppressione degli stessi fruiva del trattamento economico equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato, vengono estesi, in quanto applicabili, i benefici previsti per i predetti dipendenti, fino alla data del definitivo inquadramento nelle amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo con gli eventuali benefici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, nei confronti del personale degli enti interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, esclusi i dipendenti con qualifica di collaboratore e collaboratore tecnico, le graduatorie sono formate sulla base dell'anzianità e del servizio prestato, nell'ultima qualifica ricoperta presso gli enti di provenienza, attribuendo i punteggi di cui all'allegato 5 del predetto decreto.